

Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del 20 DICEMBRE 2006

Parere n. 1)

Al Centro per i Diritti del Malato
Ospedale
Via
.....

Oggetto: Richiesta chiarimenti

Con nota in data 29.10.2006, il Centro per i diritti del Malato ha chiesto chiarimenti sul parere reso da questa Commissione in data 9.10.2006, riguardante un'istanza di accesso proposta dal sig. al Presidente del Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di

Con il parere suddetto, la Commissione ha affermato il diritto di accesso del sig.al provvedimento di archiviazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine , precisando però che l'istanza stessa era inammissibile "in ordine al contenuto del colloquio , posto che non si deduce neppure che questo sia stato riprodotto in specifico atto".

Con la nota del 29.10.2006, il Centro per i diritti del Malato chiede alla Commissione chiarimenti e, specificatamente, a) se la legge n. 241 del 1990 si applica anche agli ordini professionali ; b) quali rimedi possono esserci nel caso in cui i suddetti ordini " potrebbero non riprodurre in atto il colloquio o l'istruttoria, per non doverlo consegnare in caso di richiesta , limitando di fatto e concretamente il diritto di accesso".

Al riguardo, questa Commissione osserva quanto segue.

Come si evince chiaramente dalla stesso parere di questa Commissione in data 9.10.2006, agli ordini professionali si applica senza dubbio la normativa riguardante l'accesso ai documenti

amministrativi, come ribadito da ultimo dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 5 dicembre 2006 n. 7111.

Per quanto riguarda , poi, il problema della mancata riproduzione in un atto di un colloquio o dell'istruttoria, si osserva che l'accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi e cioè, secondo il disposto dell'art. 22 legge 7 agosto 1990 n.241, lett. d) *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*. E, sul problema dell'obbligo di redigere comunque un atto scritto, si osserva che l'art.2 della citata legge n. 241 dispone espressamente che *“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”*.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)

AL COMUNE DI

.....

c.a. Segretario comunale

Dott.ssa

OGGETTO: *Richiesta di parere circa l'accesso agli atti da parte di persona di fiducia del consigliere comunale*

Con nota pervenuta il 1 dicembre 2005 il Segretario comunale del Comune di ha chiesto di conoscere se- fermo restando l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000 - un consigliere comunale, in caso di impedimento, possa demandare ad una sua persona di fiducia la presa visione e il ritiro degli atti a lui destinati e depositati presso la segreteria del comune, in occasione della convocazione del consiglio comunale, o comunque a lui destinati per ragioni diverse.

Nel caso positivo l'istante ha chiesto, altresì, di conoscere quali siano le formalità e le procedure da osservare per la presa visione e il rilascio degli atti.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che un consigliere comunale, in caso di impedimento, possa demandare ad una sua persona di fiducia la presa visione e il ritiro degli atti a lui destinati, poiché tale possibilità può farsi rientrare tra le modalità di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Con tale delega, il consigliere comunale attribuisce a persona di sua fiducia non la titolarità del potere, bensì solo l'esercizio di esso, che essendo connesso ad un *munus* pubblico non è delegabile, ma soltanto la legittimazione a prendere visione o a ritirare i documenti richiesti dal delegante, ferma restando - ovviamente - la responsabilità di quest'ultimo per l'eventuale uso scorretto dei documenti da parte del delegato ed in modo da assicurare il rispetto della disciplina del segreto d'ufficio cui è tenuto, per legge, lo stesso consigliere comunale.

20 dicembre 2006-12-21

Il Presidente

Parere n. 3)

Dr.
Sindaco
Comune di
Piazza
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali

Con nota, pervenuta il 12 ottobre 2004, il Comune di, nella persona del Sindaco, ha chiesto di conoscere se – fermo restando il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000 - sia obbligatorio rilasciare loro le copie fotostatiche di documenti protocollati, che però non rivestono la natura di “atti amministrativi”.

Il Sindaco ha, inoltre, chiesto se sia legittima la richiesta di alcuni consiglieri comunali di avere la copia completa dei progetti e degli atti delle gare di affidamento di tutte le opere contenute nel piano delle opere pubbliche del 2003 e 2004, o se non sia possibile ravvisarsi la natura emulativa.

La Commissione, in merito ai quesiti esposti, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti “l’inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere

comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato allegghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Ciò premesso circa la specifica richiesta del Comune di relativa all'obbligatorietà o meno del "rilascio ai consiglieri comunali delle copie fotostatiche di documenti protocollati, che però non rivestono la natura di "atti amministrativi", si osserva che il diritto di accesso è esercitabile non solo nei confronti degli "atti amministrativi" in senso tecnico ma anche nei confronti di tutti gli altri atti "detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art.22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990); e tali sono, indubbiamente, quelli registrati nel protocollo comunale.

Si precisa, infine, che deve ritenersi fondata anche la richiesta di alcuni consiglieri comunali di avere la copia completa dei progetti e degli atti delle gare di affidamento di tutte le opere contenute nel piano delle opere pubbliche del 2003 e 2004.

A tale conclusione induce anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 eseguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.”

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 4)

AL COMUNE DI

(Provincia di Salerno)

c.a. Responsabile del Settore Urbanistico

Arch.

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota pervenuta il 17 dicembre 2004 il Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di ha chiesto di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, sia ammissibile anche nel caso in cui i consiglieri di minoranza, venuti a conoscenza che l'ufficio urbanistica del comune si era attivato nei confronti di coloro che risultavano non avere effettuato il pagamento relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, relativi a concessioni edilizie, abbiano chiesto di conoscere:

- da quale anno l'ufficio si è attivato;
- quante sono le pratiche interessate;
- qual'è l'ammontare della somma presumibile, distinta per costo di costruzione e per oneri di urbanizzazione;
- la somma e la rata e/o le rate che per ogni pratica risulta/no non pagata/e, distinta se trattasi di costo di costruzione oppure di oneri di urbanizzazione;
- quanto, alla data del 27 ottobre 2004, per ogni pratica è stato incassato di costo di costruzione e quanto di oneri di urbanizzazione, e la relativa maggiorazione applicata.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del

D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all’informazione” a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Comunque, “quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il “diritto all’informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleggi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)”.

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha, inoltre, rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.”

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Parere n. 5)

Al Comune di
Via
.....

OGGETTO : Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso presentata dall'Associazione per la

Con nota del 19 gennaio 2005, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione sull'ammissibilità di una istanza di accesso presentata in data 13 gennaio 2005 dall'Associazione per la Provincia

In data 16.11.2006, il Comune suddetto ha inviato a questa Commissione l'atto di costituzione dell'associazione che non risultava allegato alla nota precedente.

L'istanza di accesso dell'Associazione per la Provincia non è stata inviata a questa Commissione : da quanto riferisce il Comune la richiesta di accesso , a mezzo visione, riguarderebbe "l'atto notificato in data 3 dicembre 2004 alla ditta V. concernente l'irrogazione della sanzione calcolata ai sensi di legge" (sanzione amministrativa irrogata dal Comune di alla ditta V. che opera nel territorio comunale nel campo delle escavazioni di terra).

Come è noto, l'art. 10 del dPR n. 267 del 2000, intitolato "*Diritto di accesso e di informazione* " , dispone che "*tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione*".

In base a quanto riferito da codesto Comune e rilevato che l'associazione per la Provincia ha sede nel territorio del Comune ed è registrata nel registro delle Associazioni comunali, l'accesso dovrebbe essere in astratto consentito in base a quanto disposto dal citato art. 10 dPR n. 267 del 2000.

Peraltro, in mancanza dell'istanza di accesso dell'Associazione e del provvedimento sanzionatorio oggetto del diritto di accesso , questa Commissione è in grado di esprimersi soltanto in termini generali ed astratti non avendo la documentazione necessaria per esaminare la fattispecie concreta.

Roma, 20 dicembre 2006

Il Presidente

Parere n. 6)

Ministero dell'Interno
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
Via del Viminale n. 1
00185 Roma

Oggetto: parere sulla richiesta di accesso a deliberazioni del Consiglio dei Ministri e della Relazione predisposta dalla commissione d'accesso all'Asl

La scrivente Commissione, nella seduta del 28 giugno 2006, avendo ritenuto che la relazione della commissione di accesso sugli atti della Asl potesse essere strumentale alla cura in giudizio dei diritti della signora, aveva chiesto al Ministero dell'Interno di trasmetterle la relazione in esame e di esprimere il proprio avviso circa l'esistenza di eventuali esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione o repressione della criminalità ostative all'accesso.

Al riguardo il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 15967/43/ASL del 7 novembre 2006, afferma che i "documenti richiesti sono rivolti ad accertare l'eventuale sussistenza di sintomi d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della vita amministrativa dell'ente per l'adozione del conseguente provvedimento di scioglimento degli organi e di nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente". Di conseguenza, prosegue il Ministero, il documento in oggetto attiene ad un procedimento che esula dalla sfera d'interesse diretto della signora In altri termini, la relazione della commissione d'accesso fa parte di un procedimento che non coinvolge né direttamente né indirettamente la signora Osserva inoltre, il Ministero dell'Interno, che i documenti in esame rientrano tra le categorie di documenti esclusi dal D.M. n. 415 del 1994, ed, in particolare, tra quelli indicati nell'art. 3, comma 1, lett. a), b) e m).

Pertanto, la Commissione ritiene fondate le osservazioni del Ministero dell'Interno, il quale in base ad una lettura sistematica delle norme citate ed in considerazione della connessione del documento richiesto ad indagini di polizia in corso di svolgimento, esprime l'avviso che il documento in esame non sia ostensibile.

Roma 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)

Comune di

OGGETTO: richiesta di parere circa l'accessibilità da parte di un consigliere comunale ai verbali del Consiglio di amministrazione di una fondazione.

1. Il segretario comunale del Comune di, ha inviato, in data 15 aprile 2005, una nota alla scrivente Commissione con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibilità da parte di un consigliere comunale dei verbali del Consiglio di amministrazione di una fondazione istituita tra il comune medesimo e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Specifica il segretario comunale che al fine della costruzione di un osservatorio astronomico, il comune di ha realizzato la struttura edilizia ed ha proceduto all'urbanizzazione dell'area interessata alla costruzione dell'osservatorio, mentre il telescopio è stato fornito dall'Osservatorio astronomico di Per la gestione dell'Osservatorio è stata istituita, in data 23 dicembre 2002, una fondazione tra il comune medesimo e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Detta fondazione gestisce i fondi assegnati dall'INAF per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, per un importo pari, per gli esercizi 2004 - 2005, a 600.000 euro, mentre il comune di concorre alle spese relative alla gestione della fondazione per un importo annuale pari a 129.114,22 euro.

Prosegue il segretario comunale nella richiesta di parere che le perplessità circa l'ostensione dei verbali derivano in primo luogo dalla circostanza che l'amministrazione non detiene i documenti richiesti, ma anche dalla considerazione che la fattispecie in esame non è assimilabile a quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di accesso da parte dei consiglieri comunali e provinciali alle società di capitali a maggioranza pubblica istituite per la gestione di servizi. Infatti, la fondazione non è stata istituita per gestire servizi pubblici o per assolvere compiti istituzionali del comune; la partecipazione comunale alle spese della fondazione è minoritaria ed i fondi gestiti dalla fondazione medesima sono prevalentemente, se non esclusivamente, quelli assegnati dall'INAF; infine, l'immobile per quanto attiene il profilo scientifico è stato realizzato dall'Osservatorio astronomico di

2. Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Pertanto, in base alla disposizione citata, l'accesso dei consiglieri comunali, consegue alle funzioni di indirizzo ed ai compiti di controllo politico – amministrativo che l'art. 42 del TUEL assegna all'organo consiliare. Inoltre, secondo la giurisprudenza, il diritto all'informazione del consigliere comunale è un diritto soggettivo pubblico funzionalizzato che implica l'esercizio di attività deputate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge al Consiglio comunale (C.d.S. Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).

Nel caso in esame la Fondazione Osservatorio astrofisica di è in parte, sia pure minoritaria, finanziata dal comune e svolge l'attività di gestione dei fondi assegnati dall'INAF per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata nel settore della fisica.

Ciò stante, preso atto che il comune non detiene i verbali richiesti, la questione è se analoga istanza di accesso possa essere proposta nei confronti della Fondazione. Allo stato degli atti sembrerebbe che l'attività svolta dalla Fondazione Osservatorio di Astrofisica di, sia di diritto pubblico e, dunque, accessibile; tuttavia la scrivente Commissione chiede all'amministrazione comunale di inviare l'atto costitutivo e lo statuto della predetta Fondazione e si riserva di definire il parere all'esito dell'istruttoria richiesta.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)

ALLA PROVINCIA DI

.....

.....

c.a. Segretario Generale

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere provinciale

Con nota n. 0005918 del 9 febbraio 2006 il Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale di ha esposto alla scrivente Commissione di avere ricevuto un'istanza di un consigliere provinciale diretta ad ottenere copia della documentazione relativa ai verbali del nucleo di valutazione della dirigenza e alla liquidazione della retribuzione di risultato dei dirigenti, richiedendo un parere in merito alla legittimità della suddetta istanza in considerazione della vigente normativa concernente la protezione dei dati personali.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere provinciale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali e provinciali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere provinciale di poter ottenere il rilascio delle copie richieste.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del

D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all’informazione” a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”.

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Tuttavia, “quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il “diritto all’informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleggi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso spesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere provinciale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Roma 20 dicembre 2006

Il Presidente

Parere n. 9)

Al Comune di
Via
.....
Alla cortese attenzione del
Sindaco
Sig.

OGGETTO: richiesta di parere circa la sussistenza del diritto di un consigliere comunale di accedere al protocollo generale ed ad altri documenti in possesso dell'amministrazione comunale.

Con nota del 22 ottobre 2004, il sindaco del comune di, espone alla scrivente Commissione di aver ricevuto da parte dal Capogruppo dei Consiglieri comunali di minoranza, ed in loro nome, la richiesta di poter accedere:

al protocollo generale;

alle delibere relative all'anno 2004;

al provvedimento con il quale è stata autorizzata l'apertura della casa albergo

il progetto di sistemazione di una strada comunale;

al contratto di locazione della stanza adibita a comando dei vigili;

alla richiesta di allaccio delle fogne di una via del comune;

al verbale dell'amministrazione provinciale per mancato depuratore di una frazione del comune;

al regolamento di protezione civile.

L'amministrazione comunale premette che i consiglieri comunali, in base all'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000, hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, e che l'accesso dei consiglieri comunali alle informazioni in possesso dell'amministrazione, proprio perché strumentale all'esercizio del *munus* del quale ciascun consigliere è investito, può essere limitato solo per effetto di una espressa disposizione di legge o di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, nonché per esigenza di tutela della privacy. Tuttavia, con particolare riferimento al diritto di accesso al registro protocollo, il rappresentante dell'amministrazione comunale menziona l'orientamento giurisprudenziale in base al quale detto diritto non è indiscriminato, ben potendo il protocollo contenere materie coperte da segreto e notizie riservate; si specifica, inoltre, che i consiglieri devono specificare in modo puntuale l'oggetto della propria richiesta. La nota richiama, anche, l'orientamento della commissione per l'accesso secondo il quale "la posizione sostanziale fatta valere dal consigliere nell'esercizio del diritto di accesso non è configurabile come un diritto generalizzato ed indiscriminato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dall'Ente".

Pertanto, il rappresentante dell'Ente chiede alla commissione un parere in ordine all'accogliibilità dell'istanza presentata dal Consigliere.

2. Come è ormai noto, la giurisprudenza afferma che i consiglieri comunali allorquando chiedono di accedere alle informazioni e ai documenti in possesso dell'amministrazione, agiscono nell'esercizio delle funzioni connesse al mandato rappresentativo; di conseguenza le informazioni acquisibili non attengono solo alle materie attribuite al Consiglio, ma riguardano, potenzialmente, tutte quelle connesse all'esercizio del *munus* di cui ciascun Consigliere è investito. In effetti, solo attraverso l'esercizio di un diritto di così ampia portata i consiglieri comunali sono in grado di operare una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'ente locale. (Tra le numerose sentenze si veda C.d.S., sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893 e da ultimo C.d.S. sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).

I limiti all'esercizio del diritto in esame sono stati individuati dalla giurisprudenza nel carattere non emulativo delle proprie richieste e nella proporzionalità e ragionevolezza delle stesse.

Pertanto, si ritiene che l'amministrazione comunale debba consentire l'accesso ai documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), h), trattandosi di documenti ben identificati ed in possesso dell'amministrazione; mentre l'accesso al "verbale dell'amministrazione provinciale per mancato depuratore di una frazione del comune", può essere consentito ove il medesimo sia in possesso dell'ente locale.

Con riferimento alla richiesta di accesso al protocollo generale la più recente giurisprudenza ha affermato che “ il registro di protocollo generale di un Comune fa parte delle notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato” (TAR Lombardia , Milano, sez. I, 26 maggio 2004, n. 1762), e che non è possibile specificare in anticipo l’oggetto degli atti che intendono visionare giacchè trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell’accesso (TAR, Lombardia, Brescia, 1 marzo 2004, n. 163).

Dunque, si ritiene che l’istanza del Capogruppo dei Consiglieri di minoranza sia finalizzata alla conoscenza della correttezza ed efficacia dell’attività del Comune, e, quindi accessibile. In assenza di specifiche indicazioni circa il periodo di riferimento del documento oggetto della richiesta di ostensione, l’istanza di accesso si può intendere come relativa ad un arco temporale decorrente dalla data di presentazione dell’istanza medesima e a valere per il futuro, secondo il medesimo principio applicato ad una fattispecie simile dal T.A.R., Parma, nella sentenza n. 366 del 2005.

Naturalmente l’accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all’attività degli uffici, onde spetta all’Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l’esercizio del diritto dell’istante.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

la richiesta, formulata dal consigliere comunale, di visione del registro del protocollo generale del Comune di rientra nelle facoltà di esercizio del proprio *munus*, nei limiti derivanti dalle notizie riservate e dalle materie coperte da segreto, contenute nel protocollo stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267, 18 agosto 2000.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)

Difensore civico
Regione
Via
.....

OGGETTO: richiesta di parere sull'accessibilità del fascicolo concernente la richiesta di un Sindaco di nominare un commissario *ad acta*.

Il Difensore civico della Regione, con nota del 23 maggio 2005 ha chiesto a questa Commissione un parere circa l'accessibilità da parte di un consigliere comunale dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio aperto presso il Comune di a seguito della richiesta del Sindaco di nominare un commissario *ad acta* per la sostituzione di un consigliere comunale; ciò alla luce dell'articolo 22, l. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Preliminarmente si rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella riconosciuta al *quisque de populo* dall'art. 22 della l. n. 241/90. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, comprende, oltre ai documenti, tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, ed al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Nel caso di specie non v'è alcun dubbio circa la pertinenza dei documenti richiesti all'esercizio del mandato consiliare, essendo la conoscenza di tali documenti preordinata a verificare un'eventuale incidenza del procedimento sostitutivo sulla legittima composizione del consesso comunale, nella misura in cui il Difensore civico abbia operato in sostituzione dell'amministrazione.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha di recente ribadito l'ampiezza dell'estensione riconosciuta al diritto di accesso del consigliere comunale, con sentenza del 21 agosto 2006, n. 4855, Sez. V, in cui si collega espressamente il diritto di cui all'art. 43 citato alla funzione di indirizzo ed ai compiti di controllo politico-amministrativo che l'articolo 42 TUEL assegna all'organo consiliare e che devono essere esercitati dai consiglieri.

Per questi motivi si ritiene che il richiedente debba consentire l'accesso al fascicolo domandato dal consigliere istante.

Roma 20 dicembre 2006

Il Presidente

Parere n. 11)

Ing.
Via
00143 ROMA

OGGETTO: richiesta di parere sull'accessibilità del *curriculum vitae* del dr., nominato direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni con D.P.C.M. del

L'ing., con nota del 15 settembre 2006 (pervenuta il 22 settembre successivo) ha inoltrato una richiesta di parere tesa a conoscere l'orientamento di questa Commissione in merito all'accessibilità del *curriculum vitae* di un soggetto nominato direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni. Dai documenti allegati alla richiesta, tra cui una precedente istanza di parere rivolta a questa Commissione sulla medesima fattispecie in data 2 maggio 2006, risulta che il richiedente aveva avanzato domanda per ottenere il posto di dirigente assegnato in seguito al dr. Successivamente alla nomina del, l'ing.inoltrava richiesta di accesso tesa a conoscere il D.P.C.M. di nomina (che veniva rilasciato al richiedente) nonché il *curriculum vitae* del soggetto nominato. Su tale ultimo documento l'amministrazione negava l'accesso ritenendo prevalente l'interesse alla riservatezza del dirigente effettivamente nominato.

Contro tale parziale diniego l'odierno richiedente, in data 13 febbraio 2006, replicava asserendo che i dati personali contenuti nel richiesto *curriculum* fossero da considerare alla stregua di dati comuni e non sensibili; conseguentemente l'amministrazione chiedeva al Garante per la protezione dei dati personali parere sull'intera vicenda, parere che, al momento, non risulta ancora essere stato adottato.

Quindi, il 22 settembre, l'Ing. ha chiesto l'intervento consultivo di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione osserva che nel contrasto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, il bilanciamento di interessi che ne consegue deve essere risolto (tendenzialmente) a vantaggio della privacy allorché i dati contenuti nel documento richiesto siano sensibili o supersensibili (in tal senso si veda l'art. 60, d. lgs. n. 196/2003). Qualora, viceversa, si tratti di documenti contenenti dati comuni, come è nel caso di specie, il diritto alla riservatezza appare recessivo rispetto al diritto di accesso. Peraltro, ad ulteriore sostegno della legittimazione ad

accedere del richiedente, viene in rilievo il comma 7 dell'articolo 24, così come novellato dalla legge n. 15 del 2005, che nel chiudere l'articolo dedicato ai casi di esclusione del diritto di accesso (tra cui figura anche la riservatezza di terzi), invero, stabilisce che deve essere comunque garantito l'accesso a quei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso portato all'esame di questa Commissione, le ragioni addotte dal richiedente appaiono strumentali alla possibilità di adire l'autorità giudiziaria proprio al fine di cui al comma 7 appena citato. Per questi motivi si ritiene che il diniego parziale opposto dall'amministrazione sia destituito di giuridico fondamento e che l'ing..... abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta nella sua interezza.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 12)

AL COMUNE DI

.....

(Provincia di Napoli)

c.a. Segretario comunale

OGGETTO: *Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.*

Con nota del 15 febbraio 2005 il Segretario comunale del Comune di ha chiesto di conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs

n.267/2000, possa essere rifiutato per determinati e specifici atti ad esso richiesti da un consigliere comunale o debba essere consentito, senza alcun limite di tempo e di orario.

L'istante ha richiesto, in particolare, la visione e la copia, sia in forma cartacea che su supporto magnetico, dei seguenti atti:

- l'elenco delle richieste di concessioni e/o autorizzazioni edilizie a partire dal luglio 2002;
- l'elenco delle richieste di D.I.A. (dichiarazione di inizio di attività) a partire dal luglio 2000;
- l'elenco delle concessioni edilizie rilasciate a partire dal luglio 2000 (data di approvazione del PRG);
- l'elenco delle pratiche che hanno ottenuto esito favorevole da parte della CE e della CEI a partire dal luglio 2000;
- l'elenco delle concessioni edilizie approvate ex leg 219/81 a partire dal luglio 2000;
- il deposito di “tipo mappale” di frazionamenti relativi a privati cittadini;
- i rogiti notarili trasmessi all'ente dai notai, ai sensi della l. n. 47/85;
- tutte le determine, e relativi allegati, adottate dai responsabili di posizione organizzativa;
- la copia di tutti gli elaborati dei progetti approvati e in fase di studio afferenti l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- la copia dei verbali della commissione edilizia integrata e della commissione, istituita ai sensi dell'art. 14, l. n. 219/81.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004. Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere anche il rilascio di copie di determine indicate in modo generico.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il buon andamento".

Comunque, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione

dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, per una questione simile a quella di cui si discute, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 eseguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione."

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere

visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Roma 20 dicembre 2006

Il Presidente

Ricorso n. 1)

Ricorrente: Sig.....

contro

Resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

Il sig., con ricorso in data 7.11.2006, riferisce di aver chiesto all'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri "estrazione di documentazione a cui l'interessato è risalito a ritroso allo scopo d'individuare ed attribuire dirette responsabilità all'Unità Organizzativa ed al Funzionario incaricato responsabile della istruzione e trattazione di un ricorso straordinario risultato 'anonimo e ignoto' avente per riferimento 'liquidazione onorari professionali' mai promosso, inoltrato, sottoscritto dallo scrivente, ma dal quale è comunque scaturito il parere di rigetto del Consiglio di Stato 3' Sezione".

Il suddetto sig. aggiunge che in più occasioni ha cercato di avere chiarimenti e spiegazioni sulla vicenda sin dal 10.4.2003 e da ultimo con RAR del 29.9.2006 : i suoi tentativi, peraltro, sono risultati vani per i "perduranti silenzi dell'Amministrazione".

In particolare, con istanza di accesso in data 29.9.2006, il suddetto ha chiesto l'accesso dei seguenti documenti:

“1) f.n.—.....dell’11.02.2003;

2) foglio di protocollo sconosciuto, comunque esistente, con cui lo SM—UFFICIO PERSONALE MARESCIALLI ha trasmesso a risalire, in restituzione all’Ente di provenienza, il Parere n.datato 15.01.2002 (congiunto al Parere n..583/2001) del Consiglio di Stato – 3 sezione, promulgati con DPR 25.07.2002”

Avverso il silenzio serbato sull’istanza, il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il Sig. ha chiesto l’accesso a documentazione attinente un ricorso straordinario per la “liquidazione onorari professionali” che risulterebbe da lui proposto .

In base a quanto prospettato nel ricorso ed in assenza di una determinazione espressa da parte di codesta Amministrazione, il ricorrente risulta, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti sopraindicati , di cui ha chiesto l’accesso

Pertanto,

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)

Ricorrente: in persona del Segretario Provinciale di

Contro **Amministrazione resistente:** Ministero dell’istruzione - Ufficio scolastico regionale per il

Fatto

....., in persona del Segretario Provinciale di, presentò un esposto all'Ufficio scolastico regionale per denunciando il clima di intolleranza conseguente al comportamento dispotico tenuto dal prof. , dirigente scolastico del liceo statale, e sollecitando l'adozione dei provvedimenti di competenza, .

Al riguardo, la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per comunicò allache , a seguito e sulla base di relazione inviata dal , essa aveva ritenuto di non dare seguito all'esposto.

Con istanza del 30.3.2006 la ha chiesto l'accesso a detta relazione e agli eventuali atti ad essa allegati ; l'Amministrazione ha negato l'accesso sostanzialmente adducendo la natura interna e riservata della documentazione richiesta.

Con successiva istanza del 23.6.2006 la ha reiterato la richiesta di accesso .

La menzionata Direzione , con nota del 27.7.2006, ha negato l'accesso adducendo che nelle relazione erano contenute , come da richiesta , unicamente notizie sui fatti segnalati, e che pertanto non si era avviato un procedimento ispettivo ; che comunque l'accesso non sarebbe stato consentito a dei meri "informati" .

La ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza in base al rilievo che l'esposto da essa presentato aveva dato luogo ad un procedimento amministrativo ad iniziativa di parte , essendo stata la – associazione del corpo docenti - promotrice dell'indagine e quindi diretta interessata.

La Commissione, in data 9 ottobre 2006, ha rilevato preliminarmente che dall'istanza di accesso risulta la presenza di un controinteressato, il prof.

Con nota in data 15 novembre 2005, il dirigente scolasticoha fatto pervenire le sue controdeduzioni.

In particolare, il controinteressato contesta la fondatezza dell'istanza di accesso della in base alle seguenti considerazioni : 1) la non sarebbe legittimata all'accesso ; 2) nel caso in esame non sarebbe ravvisabile un'offesa e una minaccia agli interessi di qualcuno; 3) non è poi ravvisabile la presenza di un procedimento amministrativo ; 4) vi sarebbero non meglio specificate ragioni di riservatezza.

Diritto

..... ha diritto di accedere alla documentazione richiesta .

L'associazione, infatti, non può essere considerata mero "informatore" perché ha presentato, nella sua qualità di associazione sindacale rappresentante il personale docente del Liceo Statale l'esposto che ha dato avvio al procedimento.

Infatti, successivamente all'esposto, il Dirigente Scolastico ha dovuto predisporre una relazione e proprio in base a tale documento l'Amministrazione competente ha ritenuto di non disporre alcun accertamento ispettivo.

Risulta, pertanto, fondata l'istanza di accesso, poiché essa ha specificamente richiamato l'interesse posto a sua base e non ha fondamento il diniego opposto in base alla natura di "atto interno" della relazione del dirigente scolastico.

Come è noto, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 lett. d) per documento amministrativo si intende *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"*.

Non vi sono, poi, ragioni preclusive inerenti ad effettive esigenze di tutela della riservatezza, solo apoditticamente enunciate nelle controdeduzioni del dirigente scolastico.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

Valuterà, peraltro, codesta Amministrazione se sia necessario oscurare eventuali dati personali riguardanti terzi contenuti nella relazione suddetta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso .

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, palazzo Viminale

Fatto

Il Sig., segretario generale della, a seguito del comunicato, successivo alla seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, della Presidenza del Consiglio con il quale si dava notizia che “in considerazione dei prioritari e impegnativi compiti che le Forze di polizia sono chiamate a svolgere (criminalità estiva, esiti dell’indulto e sorveglianza di obiettivi sensibili) esse non potranno essere impegnate nell’esecuzione dei decreti di sfratto”, e della notizia secondo la quale il Sottosegretario alla Presidenza On. Enrico Letta dichiarava che “il Governo ha dato indicazione ai prefetti di bloccare nel periodo estivo l’esecuzione degli sfratti”, ha presentato, in data 29 settembre 2006, istanza di accesso alle istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno in esecuzione della decisione assunta nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri citata. Sostiene il sig. nell’istanza che la visione e l’eventuale estrazione di copia dei documenti sono necessarie per impartire istruzioni alle oltre 200 sedi territoriali aderenti alla, anche con riferimento a situazioni di diritto intertemporale.

A seguito del diniego con il quale il Ministero rileva che il documento richiesto rientra in una delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in base al Decreto Ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, nell’art. 3, lett. d) relativo “agli atti e documenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all’impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell’impiegato rilevanti ai fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza”, il sig., in data 19 ottobre 2006, ha reiterato la precedente istanza. Argomenta il segretario generale della che le istruzioni impartite a seguito di situazioni contingenti non siano incluse tra i documenti sottratti all’accesso in base alla norma secondaria citata, e che le istruzioni concernenti il rilascio della forza pubblica per l’assistenza degli ufficiali giudiziari nelle esecuzioni di rilascio non possano rientrare tra i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini prevenzione e repressione della criminalità.

Avverso il provvedimento meramente confermativo del precedente diniego del 16 novembre 2006, il sig., ha presentato, in data 1 dicembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di ordinare all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno l'esibizione delle istruzioni emanate dal predetto Dicastero riguardo l'uso della Forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili durante l'estate 2006.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Osserva la scrivente Commissione che le istruzioni, sia pure aventi una durata limitata nel tempo, relative alla destinazione momentanea della Forza pubblica in particolari settori ritenuti prioritari dagli organi di Governo in considerazioni del verificarsi di circostanze straordinarie e la loro conseguente sottrazione ad attività ordinarie, quali l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, attengono all'impiego ed alla mobilità del personale e, dunque, ai casi di esclusione previsti dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, dall'art. 3, lett. d). In effetti, la temporaneità del provvedimento, così come sostenuto dal ricorrente, non implica la sua estraneità ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità. Del resto proprio il carattere transitorio del provvedimento induce a ritenere superate le motivazioni apposte a fondamento dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)

Ricorrente: Comune di

Contro

Amministrazione resistente:Terna s.p.a.

Fatto

Il Comune di, in persona del Vice sindaco, ha chiesto, in data 10 luglio 2006, alla societàs.p.a. , di conoscere la data di completamento della procedura di appalto di lavori relativi alla costruzione dell'elettrodotto” nonché l'esistenza di una perizia geologica preventiva allo svolgimento dei lavori. Specifica l'amministrazione comunale che la richiesta di accesso, esercitata ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 195 del 2005 relativo all'accesso in materia ambientale, è finalizzata a tutelare i diritti e le facoltà spettanti al Comune stesso.

A seguito dallo scadere del termine dei trenta giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio rigetto, il vice sindaco del Comune di, ha presentato il medesimo ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed al difensore civico regionale, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo ai predetti organi di intervenire con urgenza.

Il difensore civico della regione Abruzzo, con nota del 27 novembre, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione circa la determinazione dell'organo competente a decidere in caso di ricorso avverso il diniego di accesso da parte di “soggetti di diritto pubblico” diversi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, nonché nei confronti delle determinazioni di “soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario”. Evidenzia, infatti, il difensore civico che la legge n. 241 del 1990, art. 25, sembrerebbe individuare in modo puntuale gli ambiti di competenza del difensore civico e della scrivente Commissione, lasciando prive di tutela amministrativa le determinazioni con le quali gli altri soggetti su indicati negano o differiscono il diritto di accesso.

Diritto

In via preliminare, si osserva che la Terna s.p.a è la società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale. Si tratta, dunque, di una società che gestisce un servizio pubblico la cui attività, caratterizzata dal canone dell'imparzialità, è accessibile secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza, (v. C.d.S. Sez. VI, 20 novembre 2001, n. 5873, C.d.S. Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5)., trattandosi di “attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990. Nel caso in

esame trattandosi di una società che opera sull'intero territorio nazionale, si ritiene che la competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di accesso spetti alla Commissione e non al difensore civico.

Passando all'esame del merito della questione si ritiene che, atteso che i lavori di costruzione dell'elettrodotto 150 KV Morino – Canestro si svolgono sul territorio del Comune ricorrente, il medesimo sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che i documenti richiesti siano accessibili e che il ricorso del comune sia fondato, attesa l'ampiezza riconosciuta all'accesso in materia ambientale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte entro trenta giorni.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 5)

Ricorrente: sig.

Contro

Amministrazione resistente: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Fatto

Il Difensore civico della regione Lazio, ha inviato, in data 27 novembre 2006, una nota alla scrivente Commissione, con la quale espone di avere ricevuto, in data 28 luglio 2006, successivamente integrata con nota del 13 ottobre 2006, un esposto dal sig., legalmente rappresentato e difeso dall'avv. Espone il legale rappresentante nel ricorso che il sig., quale partecipante ad una procedura concorsuale per l'ammissione a 148 allievi al primo anno del 188 Corso dell'Accademia Militare di Modena, anno accademico 2006/2007, ha

presentato istanza di accesso agli atti relativi ai test di prova del predetto concorso e che l'amministrazione ha concesso l'accesso a tutte le schede ad eccezione di quelle relative ai quiz, dal momento che queste ultime sono sottoposte al divieto di accesso per 50 anni.

Avverso tale diniego il legale rappresentante ha presentato ricorso al Difensore civico della regione Lazio, il quale lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, l'art. 12, comma 4, lett. b) stabilisce che al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto. Nel caso in esame, sulla base del ricorso inviato al Difensore civico sembra che l'amministrazione abbia negato l'accesso ai documenti richiesti sulla base di un provvedimento espresso. Pertanto, l'allegazione del provvedimento impugnato sarebbe stata fondamentale poichè dalla motivazione apposta al medesimo la Commissione avrebbe potuto trarre utili elementi di giudizio in merito alla decisione sul ricorso stesso.

Inoltre, la legge n. 241 del 1990, art. 25, stabilisce che il rimedio amministrativo innanzi al Difensore civico o la scrivente Commissione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dal diniego espresso o tacito, tuttavia poichè l'odierno ricorso non indica né la data di presentazione dell'istanza né il provvedimento di diniego la scrivente Commissione non è in grado di valutare l'osservanza dei termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 6)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri di

Fatto

Il sig., controinteressato nel procedimento di accesso avviato dal sig. nei confronti della Stazione dei Carabinieri di ed avente ad oggetto il f.n., ha presentato, in data 18 ottobre 2006, istanza di accesso alla Stazione carabinieri di del medesimo f.n., al fine di valutare l'esperibilità di ogni iniziativa circa le notizie ivi indicate. L'amministrazione, con nota del 23 novembre 2006, ha inviato al ricorrente un preavviso di provvedimento negativo fondato sul combinato disposto degli artt. 22, comma 3 e 24, comma 6 lett. c) della legge n. 241 del 1990, nonché sul D.M. 27 febbraio 1998 n. 86, all. 2 punti 6 e 9, ed ha invitato il ricorrente a presentare proprie osservazioni, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo, allo scadere dei quali avrebbe provveduto all'adozione del provvedimento. Il sig., con nota del 1 dicembre 2006, ha replicato all'invito formulato dall'amministrazione a presentare ulteriori memorie a sostegno dell'istanza, che il controinteressato Sig., in data 3 novembre 2006, non apposto il proprio diniego all'accesso e che il TAR Campania con sentenza 2854 del 26 gennaio 2006, ha dichiarato accessibile il documento richiesto; pertanto, afferma il sig....., non sussistendo né ragioni ostative a tutela del diritto alla riservatezza, né motivi attinenti la riconducibilità del chiesto documento tra le categorie previste dal D.M. n. 86 del 1998, l'amministrazione debba concedere l'accesso al f.n.

Avverso il diniego tacito dell'amministrazione formatosi a seguito dello scadere del termine di trenta giorni previsto per il formarsi del silenzio rigetto, il sig. ha presentato, in data 4 dicembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di riesaminare il diniego tacito all'estrazione di copia del f.n.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame il sig. era controinteressato nel procedimento di accesso instaurato dal sig., in data 21 giugno 2006, nei confronti della Stazione dei Carabinieri di ed avente ad oggetto il f.n. “P”, e conclusosi con il provvedimento di diniego del 18 ottobre 2006. L’amministrazione aveva comunicato al ricorrente sig.l’esistenza di un’istanza di accesso che conteneva dati che lo riguardavano in data 21 agosto 2006, mentre la richiesta di accesso del ricorrente al f.n.è stata presentata in data 18 ottobre 2006, ossia lo stesso giorno in cui si è concluso il procedimento di accesso di cui il sig. è controinteressato.

La qualità di controinteressato avrebbe giustificato la visione o l’estrazione di copia da parte del sig. del documento contenente i propri dati personali nel corso di svolgimento del procedimento di accesso al fine di valutare la possibilità di esercitare i diritti attribuiti dalla legge ai titolari del diritto alla riservatezza. Invece, il sig.ha presentato l’istanza di accesso lo stesso giorno di conclusione del procedimento, ossia allorquando non era più possibile far valere i propri diritti. Pertanto, la sola qualità di controinteressato non è di per sé chiarificativa dell’interesse attivo ad accedere perché, come detto, la violazione del diritto alla riservatezza non è più esercitabile dal momento che l’amministrazione ha negato l’accesso al chiesto documento.

Manca, poi, la menzione dell’interesse ad accedere quale interessato al documento richiesto, e, dunque, la giustificazione dell’istanza di accesso e la posizione giuridica che si intende tutelare.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso per difetto di motivazione.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Sig., maresciallo capo dell'Esercito Italiano, a seguito della comunicazione del 17 luglio 2006 del Ministero resistente, in materia di avanzamento e valutazione del personale non direttivo dell'Esercito, apprendeva di essere stato collocato in graduatoria col punteggio di e con numero di ruolo

Il successivo 18 agosto, il ricorrente, non avendo compreso l'iter logico seguito dall'amministrazione nel procedimento valutativo, formulava una richiesta tesa a conoscere i criteri generali e specifici utilizzati dal Dicastero per la valutazione e l'attribuzione del voto. In data 14 settembre veniva consentito l'accesso ai verbali di valutazione dai quali, tuttavia e secondo il ricorrente, non si comprenderebbe quale sia stato il percorso logico posto a fondamento della valutazione. Nonostante la reiterazione della richiesta da parte dell'odierno ricorrente, l'amministrazione si limitava, in data 19 ottobre 2006, a confermare il proprio precedente provvedimento, senza aggiungere ulteriori elementi.

Contro tale provvedimento il Maresciallo presentava ricorso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241/90; il gravame, pur rivolto alla scrivente Commissione, in data 15 novembre veniva presentato al Comando, il quale lo ha inoltrato a questa Commissione con lettera inviata in data 4 dicembre 2006 (protocollata in arrivo il 14 dicembre 2006).

Nel ricorso il Maresciallo si duole, nella sostanza, della carenza di motivazione del provvedimento adottato nei suoi confronti chiedendo alla scrivente di "promuovere le determinazioni che si rendono necessarie nei confronti della citata Autorità ministeriale...prevedendo nel contempo, a favore dello scrivente, l'ottenimento dei documenti".

Diritto

Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

Il ricorso gerarchico improprio previsto dall'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90, invero, può essere spiccato avverso provvedimenti amministrativi che abbiano espressamente negato o differito l'accesso ai documenti, o contro il silenzio serbato dall'amministrazione a fronte di formale richiesta di accesso.

Nel caso in esame non si versa in nessuna delle fattispecie previste dalla legge, considerato che l'amministrazione ha evaso la richiesta di accesso e che il ricorrente, ciò nonostante ed in conseguenza dell'effettuato accesso, si duole della carenza di motivazione posta a fondamento del giudizio valutativo espresso nei suoi confronti. Tale profilo potrà, eventualmente, essere fatto valere in un apposito motivo di ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, ma non di fronte a questa Commissione per i limiti di competenza sopra citati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 8)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza

Fatto

Il Sig., primo dirigente della polizia di Stato, in data 26 settembre 2006 ha ricevuto la scheda di valutazione personale per l'anno, compilata dall'amministrazione di appartenenza. Dal confronto con la precedente scheda redatta per l'anno, il ricorrente notava una variazione "al ribasso" del punteggio assegnatogli pari a punti 2,5 (la valutazione per il 2003 era stata *pienamente conforme* con punti 103; nel *conforme* con punti 100,5). In data, l'odierno ricorrente presentava richiesta di accesso preordinata a conoscere "i fatti e i motivi" posti a fondamento di tale variazione peggiorativa nell'attribuzione del punteggio per il, In particolare, il chiedeva di poter accedere ai documenti del proprio

fascicolo personale, alle schede valutative personali nonché al fascicolo di “massima” contenente “la normativa e le circolari ministeriali per la trattazione e redazione delle schede valutative dell’attività dei Dirigenti”.

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta richiesta nei trenta giorni successivi, con ricorso in data 13 novembre (pervenuto il 21 novembre) il Sig. ha presentato ricorso a questa Commissione per ivi sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione ed adottare le conseguenti determinazioni. A sostegno del gravame il ricorrente adduce di non essere stato messo in condizione di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione e, conseguentemente, di volerne essere edotto al fine di valutare la possibilità di ricorrere contro il provvedimento in questione.

Diritto

Il diritto di accesso, come noto, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell’accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto (fascicolo personale e schede valutative anch’esse personali), afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell’odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al dr. In questo senso, pertanto, appare illegittimo il silenzio tenuto dall’amministrazione e contro il quale il dr. ha presentato ricorso. Anche la richiesta di accesso concernente la normativa e le circolari ministeriali poste alla base del provvedimento attributivo del punteggio, ove esistenti, sono da ritenere accessibili, atteso che su di esse, verosimilmente, l’amministrazione resistente si è basata per abbassare il punteggio da..... a e dunque costituiscono documentazione rilevante ai fini della proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale da parte del dr.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

Fatto

La Signora, docente a tempo indeterminato presso il plesso di scuola primaria statale didell'Istituto Comprensivo di, per provvedere alla difesa della propria professionalità e della propria immagine, ha chiesto al competente dirigente scolastico l'accesso alle lettere, che sono state trasmesse allo stesso dai genitori di alcuni alunni.

Il dirigente competente, con nota del 16 ottobre 2006, comunicava all'odierna ricorrente di non potere accogliere la sua richiesta, avendo ricevuto formale opposizione da parte dei controinteressati, cui è stata notificata la stessa richiesta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, la signoraha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto alla stessa in data 27 novembre 2006, chiedendo di ordinare all'Istituto Comprensivo di in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

Il 29 novembre 2006, il dirigente competente trasmetteva alla Commissione – dietro richiesta degli uffici competenti - la lettera dei genitori controinteressati, nella quale era stata formulata l'opposizione al rilascio della suddetta documentazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Venendo al merito della questione, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale,

dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l'accesso.

Infatti, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 27/10/2006, n. 6440, il problema relativo allo stabilire se il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un ostacolo invalicabile all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi va risolto nel senso che l'interesse alla riservatezza si deve considerare recessivo a fronte dell'esercizio dell'accesso stesso per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla sua difesa. La riservatezza dei terzi, quindi, può essere destinata a cedere anche quando si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto; ed infatti, l'accesso risulta essere consentito qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare risulti essere "di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" .

Nel caso di specie, quindi, il presunto interesse alla riservatezza dei genitori degli alunni dovrà cedere all'interesse della signora ad ottenere l'accesso alle loro lettere, per le quali non risultano, tra l'altro chiari i motivi della richiesta segretezza, non essendone stato chiarito e specificato il contenuto. L'amministrazione, in ogni caso, dovrà provvedere a notificare il presente ricorso ai controinteressati.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai cointrointeressati

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)

Ricorrente: Sig.....

contro

Resistente: Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di

Fatto

I sig. ri , tramite il proprio legale avv., nella loro qualità di eredi del sig. deceduto a, hanno chiesto alla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di..... l’accesso alla “documentazione amministrativa di ispezione e controllo inerente l’UTE 14 della , presso la quale il sig. svolgeva, dal 6.4.1994, attività di operaio”.

La Direzione Provinciale del Lavoro di..... negava l’accesso affermando genericamente che “dall’esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il sig. è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di)”.

Avverso il diniego di accesso il sig., tramite il proprio legale avv., ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando l’illegittimità del diniego considerato che “ la documentazione concernente i procedimenti penali è sottratta all’accesso nei limiti in cui è coperta dal segreto istruttorio”.

Diritto

Come risulta dall’esposizione in fatto, l’accesso alla documentazione richiesta è stato negato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di sulla base di una affermazione generica : “dall’esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il sig. è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di)”.

Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione e del giudice amministrativo, il diritto di accesso viene meno soltanto “quando gli atti di cui trattasi siano soggetti al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall’art. 329 c.p.p., a tenore del quale ‘gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari’. La rilevanza escludente del segreto è espressamente stabilita dall’art. 24, co. 1, lett. a, della L. 241/90” (cfr. C.S., sez. IV, n. 1091 del 13.7.98, T.a.r. Veneto, I, n. 1267/05; T.a.r. Veneto, I, 27 aprile 2006 n. 1130). Peraltro, il segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego all’accesso dei documenti, fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro (cfr., T.A.R. Sardegna - Sezione II - Sentenza 28 settembre 2004 n. 1435).

Nel caso di specie, l'Amministrazione interessata si è limitata ad affermare "dall'esito degli accertamenti esperiti da un funzionario di questo Ufficio che hanno riguardato il sig. è stata informata la competente A.G. (Procura della Repubblica di)".

Come si legge nel ricorso del sig., tra l'altro, "non è dato sapere se siano ancora in corso indagini o se sia stata disposta archiviazione, il che è in dubbio trattandosi di un procedimento risalente nel tempo".

Considerata la genericità della risposta dell'Amministrazione interessata, è necessario conoscere, ai fini della decisione del presente ricorso, a) se il processo penale è ancora pendente; b) quali documenti sono stati inviati dall'Amministrazione alla Procura della Repubblica; c) se vi siano documenti sulla vicenda in possesso di codesta Amministrazione, non acquisiti dal giudice penale con specifico provvedimento di sequestro.

PQM

La Commissione, non definitivamente pronunciando, dispone che Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo di, provveda entro quindici giorni, agli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione Resistente: Comune di

Fatto

Il sig., consigliere comunale, presentava una prima istanza di accesso datata 15.6.2006, con la quale chiedeva al Responsabile del servizio del Comune di

..... il rilascio di “tutta la documentazione elementare” “ relativa ai lavori eseguiti su n. 3 ben individuati immobili pubblici (Palazzo Comunale, ex Dazio, ex scuole di) colpiti dall’evento sismico del 21.8.2000 , ad eccezione degli elaborati progettuali.

Il Comune di, con nota in data 14.7.2006, non negava l’accesso ma si limitava ad affermare che la richiesta non poteva essere riscontrata “in tempi ristretti”, considerato tra l’altro il notevole volume di materiale richiesto. Lo stesso Comune, peraltro, precisava che era possibile da subito la visione della documentazione suddetta “concordando i tempi e le modalità con il Responsabile del Servizio Tecnico”.

Il sig., in data 18.7.2006, si rivolgeva nuovamente al suddetto Comune affermando che la nota in data 14.7.2006 rappresenterebbe sostanzialmente un diniego di accesso.

Il Comune di, con nota in data 16.8.2006, confermava l’impossibilità di soddisfare in tempi brevi la richiesta di accesso ribadendo la propria disponibilità ad assicurare comunque la visione immediata della documentazione richiesta.

Il suddetto sig. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l’accoglimento dell’istanza di accesso.

La Commissione, in data 9 ottobre 2006, rilevava preliminarmente che, trattandosi di un ricorso proposto alla Commissione per un diniego di accesso nei confronti di un consigliere comunale, “emergono perplessità sulla competenza della Commissione medesima a decidere al riguardo”.

La Commissione stessa, peraltro, “impregiudicata ogni decisione sulla competenza” ha chiesto al Comune di di far conoscere se nel frattempo avesse comunque provveduto sulla richiesta di accesso.

Con nota in data 22.11.2006, il Comune di ha risposto alla richiesta della Commissione affermando che “ a tutt’oggi il consigliere comunale signor....., benchè invitato a prendere visione della pratica onde poter estrarre copia dei documenti d’effettivo interesse, ha, come in altre occasioni, ignorato la richiesta dell’Amministrazione, dimostrando in maniera palese il suo disinteresse all’effettiva informazione sull’attività amministrativa , avendo nei suoi obiettivi unicamente quello di creare molestie e disservizi nell’andamento amministrativo” ed invitando questa Commissione a rigettare il ricorso.

Diritto

Come è noto, l’art. 25, comma quarto della legge n.241/1990 dispone che *“decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta*

determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore".

Questa Commissione è pertanto incompetente a provvedere sul ricorso proposto .

P.Q.M.

La Commissione dichiara la propria incompetenza .

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)

Ricorrente: Sig.

Amministrazione resistente: Ministero dell'economia e delle Finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Fatto

Il Sig., rappresentante legale dell'omonima ditta, in data 25 ottobre 2006 ha preso conoscenza del provvedimento dell'AAMS con cui si negava l'accesso alla documentazione relativa ad una serie di apparecchi videogiochi autorizzati ed alle relative perizie, in quanto all'ostensione ostava il diritto alla riservatezza delle ditte che avevano presentato domanda di autorizzazione, la genericità della richiesta concretante una forma di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e, infine, la circostanza che l'interesse dell'odierno ricorrente sarebbe venuto meno a seguito dell'ottemperanza dell'amministrazione medesima alle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato (di cui *infra*), autorizzando la messa in commercio del videogioco della ditta

Avverso tale diniego, in data 18 novembre il sig. ha presentato ricorso (pervenuto il successivo 27 novembre) lamentando l'illegittimità del diniego sotto vari profili, e motivando il proprio interesse sulla base del fatto che, nonostante le due citate pronunce favorevoli all'odierno ricorrente emesse sia dal TAR Emilia-Romagna, Sez. Parma, che dal Consiglio di Stato

in secondo grado abbiano annullato il diniego di nulla osta alla messa in commercio del videogioco della ditta, il videogioco medesimo figure ancora nell'elenco di quelli non autorizzati.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che sono da ritenere controinteressate alla richiesta di accesso le ditte cui si riferiscono i documenti oggetto di richiesta di accesso da parte dell'odierno ricorrente e di cui non è dato conoscere gli estremi a causa della mancata allegazione della richiesta medesima al fascicolo depositato presso questa Commissione.

Poiché i dati delle suddette ditte sono verosimilmente in possesso dell'amministrazione resistente, quest'ultima ha l'onere di comunicare ai controinteressati il presente ricorso, al fine di consentire ad esse di formulare eventuali osservazioni ed opposizioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a notificarlo ai controinteressati individuati nelle ditte cui si riferiscono i videogiochi oggetto di richiesta di accesso ai documenti.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

Fatto

Il Sig., in data, che aveva partecipato ad un concorso per la nomina di dodici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con istanza di accesso richiedeva alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di, il

rilascio di copia dello stampato, recante l'indicazione delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso.

L'amministrazione interessata, con nota del 4 settembre 2006, comunicava che la disciplina richiesta era indicata dall'art. 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, successivamente modificato ed integrato dall'art. 11 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Il Sig., ritenendo non ancora soddisfatta, in tal modo, la sua istanza di accesso, in data 18 settembre 2006, presentava ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di procedere al riesame della determinazione, a suo dire "elusiva", adottata dalla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di

In data 4 ottobre 2006 perveniva alla scrivente Commissione una nota del ricorrente, che comunicava che l'amministrazione resistente gli aveva assicurato il prossimo rilascio del documento per il quale era stata formulata la suddetta istanza di accesso. Pertanto, la Commissione, il 9 ottobre 2006, ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Con ulteriore ricorso del 23 novembre 2006, il Sig.ha però comunicato di non avere ancora ricevuto copia del documento richiesto; e pertanto, ha chiesto a questa Commissione il riesame del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato e tempestivo dal momento che risulta proposto entro 30 giorni decorrenti dal 30 ottobre 2006, data in cui si è formato il silenzio rifiuto ora impugnato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Infatti, in quanto partecipante ad un pubblico concorso, l'odierno ricorrente ha diritto di avere copia dello stampato recante il c.d. "estratto delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove scritte dei concorsi", poiché il suo interesse è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, poiché il richiedente manifesta interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi

dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

La richiesta di accesso formulata dal ricorrente è, infatti, preordinata alla conoscenza di documenti relativi alle prove concorsuali espletate dal ricorrente medesimo, non presentandosi alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

Al riguardo, considerata la richiesta iniziale di accesso, ben può ritenersi che sul punto l'amministrazione con la sua inerzia abbia determinato il formarsi del silenzio rigetto che legittima l'odierno gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione ad esaminare la domanda d'accesso sulla base dei principi suindicati.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente: Società.....

contro

Amministrazione resistente: Ente nazionale sementi elette (ENSE)- Istituto sperimentale per la cerealicoltura (CRA)

Fatto

Il sigg.ri legali rappresentanti rispettivamente della società e, espongono di essere titolari e aventi causa dei diritti di utilizzazione commerciale di tre varietà di grano duro, denominate Appulo, Arcangelo e Daunia, iscritte nel registro delle varietà nazionali e inserite nel novero di quelle passibili di riconoscimento tramite "Premio specifico alla qualità per il grano duro".

Espongono altresì i ricorrenti di aver presentato in data 4 settembre diverse istanze di accesso ai documenti ai sensi della l. n. 241/90, rivolte sia alle amministrazioni resistenti che al ministero delle politiche agricole, con le quali chiedevano di conoscere tutti i documenti relativi alla

procedure di cui al d.m. 29 ottobre 2004 del dicastero da ultimo citato; decreto che disciplina la proceduralizzazione delle prove varietali utili ai fini della compilazione delle liste per il premio qualità da assegnare ad alcune tipologie di grano duro.

A fronte della richiesta di accesso, il ministero rispondeva positivamente in data 20 ottobre 2006, consentendo l'accesso a tutta la documentazione in suo possesso per tutte le varietà esaminate nel biennio 2004-2005 e 2005-2006; le amministrazioni resistenti, viceversa, rispondevano in data 4 ottobre, consentendo solo in parte l'accesso per i documenti relativi al periodo 2005-2006 e tacendo sui documenti richiesti per il periodo 2004-2005, come risulta dai verbali di accesso del 13 e del 20 ottobre 2006.

Su tali documenti gli odierni ricorrenti rinnovavano le richieste di accesso alle amministrazioni resistenti, chiedendo di conoscere tutti quelli non resi accessibili in prima battuta dall'ENSE e dal CRA.

In realtà si chiedeva alle amministrazioni un chiarimento sulla possibilità di decodificare alcuni dati che, nonostante la loro messa a disposizione dei ricorrenti, risultavano di difficile comprensione. A tali sollecitazioni rispondeva l'ENSE in data 10 novembre, facendo presente che le operazioni di decodifica sono di competenza di una Commissione istituita presso il Ministero delle politiche agricole e che pertanto l'ente si sarebbe impegnato ad evadere la richiesta di accesso non appena il Ministero avesse provveduto all'attività di decodifica.

Il CRA, viceversa, con nota del 15 novembre rispondeva rimandando all'ENSE la richiesta di documenti relativi al periodo 2004-2005, siccome ente competente e materialmente detentore dei dati a suo tempo inviati dal CRA medesimo. Per il resto, il CRA confermava il proprio precedente provvedimento del 4 ottobre 2006.

Diritto

In punto di diritto, e dall'angolatura particolare del diritto di accesso, la questione sottoposta all'esame di questa Commissione presenta alcuni profili problematici. In primo luogo, la richiesta di accesso è stata evasa dalle amministrazioni coinvolte, come risulta anche dai verbali dell'effettuato accesso allegati al ricorso introduttivo del presente procedimento. Le doglianze fatte valere dai ricorrenti col presente gravame sembrano riferite alla difficile intelligibilità di alcuni codici che non avrebbero permesso ai ricorrenti di capire con esattezza a quale tipologia di grano tali codici fossero da riferire. Tra l'altro le richieste di accesso successive alla presa visione dei documenti effettuata in prima battuta, sono incomplete, mancando della seconda pagina (cfr. allegati 10 e 11) e, per ciò solo, non permettono a questa Commissione di valutare con esattezza i contenuti delle richieste indirizzate all'amministrazione.

Questi ultimi, tuttavia, sono inferibili dal ricorso e dalle dichiarazioni fatte mettere a verbale dai sigg.ri in occasione del primo accesso, considerato insoddisfacente dagli odierni ricorrenti. Se, dunque e come sembra, si chiede l'attivazione delle amministrazioni per decodificare alcuni dati difficilmente intelligibili, viene in rilievo il disposto di cui all'articolo 2. comma 2, D.P.R. n. 184/2006 ai sensi del quale le amministrazioni non sono tenute ad elaborare i dati in loro possesso per soddisfare le richieste di accesso. Su tale versante, infatti, appare che le amministrazioni si siano adoperate per consentire l'accesso ai documenti richiesti, coinvolgendo anche il competente Ministero al fine di decodificare quei dati la cui comprensione era risultata più oscura in capo ai ricorrenti. La circostanza che il Ministero, sollecitato sul punto, non abbia fatto pervenire i dati richiesti in particolare dall'ENSE non può costituire motivo di ricorso in senso tecnico ai sensi dell'articolo 25 della l. n. 241/90, ricorso che, come noto, concerne solo i casi di esclusione (tacita o espressa) o di differimento dell'accesso.

Secondo questa Commissione, infatti, non si versa in ipotesi di esclusione o di differimento dell'accesso, perché dagli atti non risulta che i documenti richiesti esistano materialmente in quanto tali.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Roma 20 dicembre 2006

Il Presidente

Ricorso n. 15)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria- Ufficio centrale detenuti e trattamento

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di in data 31 luglio 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente

tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 16 novembre ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 5 dicembre) avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività della presentazione del ricorso. Invero, il silenzio dell'amministrazione si è perfezionato in data 30 agosto 2006 e, considerato che l'articolo 25 della l. n. 241/90 fissa in trenta giorni il termine per la proposizione del gravame decorrenti o dal diniego espresso ovvero dal formarsi del silenzio rifiuto, tale termine è ampiamente decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il maresciallo I classe Commissariato Amministrazione (matricola A7114611), in servizio presso il Gruppo campale di Comando di, in data 28 agosto

2008, ha presentato un' istanza di accesso al Ministero della Difesa, Direzione generale personale militare, II Reparto – 5 Divisione, avente ad oggetto i documenti inerenti i criteri di valutazione adottati dalla Commissione di avanzamento, per l'attribuzione dei punteggi ai singoli "complessi di elementi", di cui all'art. 35, lett. a), b) e c), della legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini della formazione della graduatoria. I documenti richiesti, sono necessari, motiva il ricorrente, per valutare il giudizio di cui al verbale datato, al decreto di cui al foglio nr. del, nonché al decreto dirigenziale nr. del, con riferimento alla circolare M_D7GMIL_03-II/672/2006/61536 del 13 luglio 2006, ed, eventualmente, per proporre ricorso giurisdizionale avverso la rideterminazione dell'anzianità giuridica nel grado di Maresciallo di 1 classe.

L'amministrazione, con nota del 14 settembre 2006, ha comunicato che la commissione straordinaria per la valutazione dei sottoufficiali dell'A.M. esprime i giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale, secondo le modalità ed i criteri indicati, appunto, all'art. 35, lett. a), b) e c), della legge 10 maggio 1983, n. 212. Prosegue l'amministrazione nella nota che la commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi un punteggio per ciascuno dei complessi elementi previsti alle lettere a), b) e c), dell'art. 35 citato, e che tali elementi sono riportati, nel tabulato allegato alla graduatoria di merito; documento quest'ultimo, che l'amministrazione fornisce in copia all'interessato relativamente alla parte che lo riguarda.

Comunica, infine, l'amministrazione che, avverso la propria determinazione, l'istante può entro 30 giorni dalla ricezione della nota, presentare ricorso giurisdizionale al TAR ovvero istanza di riesame alla Commissione per accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge n. 241 del 1990.

Il maresciallo in data, 3 ottobre 2006, ha presentato al Ministero della Difesa – Direzione Generale Personale Militare - Reparto, richiesta di riesame del citato foglio del 14 settembre.

L'amministrazione, con nota del 15 novembre 2006, ha inviato la predetta istanza di riesame alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Il maresciallo, ha irritualmente presentato istanza di riesame, ai sensi della legge n. 241 del 1990, all'amministrazione di appartenenza nonostante il Ministero della Difesa gli avesse comunicato che la competenza, in caso di ricorso avverso la propria determinazione, spettasse alla scrivente Commissione per l'accesso. Pertanto, sebbene il Ministero abbia inviato il ricorso all'organismo presposto per legge, a riesaminare le determinazioni concernenti il diritto di

accesso emanate da amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il presente ricorso non è ricevibile.

Inoltre, la legge n. 241 del 1990, art. 25, stabilisce che il rimedio amministrativo innanzi la il Difensore civico o la scrivente Commissione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dal diniego espresso o tacito, mentre, nel caso in esame, il ricorso è pervenuto in data 14 dicembre, dunque, in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri

A seguito della nota integrativa pervenuta alla scrivente Commissione in data 9 novembre 2006, con la quale il ricorrente ha chiesto un riesame della decisione adottata nella seduta del 26 ottobre 2006, la Commissione rileva che, secondo il sistema configurato dalla legge n. 15 del 2005, il rimedio amministrativo esperibile innanzi la scrivente Commissione è preventivo rispetto al ricorso giurisdizionale esercitabile davanti al giudice amministrativo.

Pertanto, poiché nel caso in esame sulla questione si era già pronunciato il TAR Campania con sentenza n. 2854 del 26 gennaio 2006, la Commissione ritiene che allo stato attuale il ricorrente possa tutelare i propri diritti mediante eventuale appello avverso la sentenza TAR citata.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)

Ricorrente: Sig.....

contro

Resistente: Corte dei Conti – Ufficio per la Gestione del contenzioso del lavoro

Fatto

Il sig., collaboratore economico finanziario, in servizio presso la Sezione regionale di controllo per la della Corte dei Conti, premesso di aver chiesto all'amministrazione di appartenenza un "tentativo obbligatorio di conciliazione", ha chiesto l'accesso "degli atti amministrativi e dei relativi verbali di conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione".

La Corte dei Conti negava l'accesso affermando che "*in materia di contenzioso del lavoro l'Istituto opera non in quanto pubblica amministrazione, bensì alla stregua e con i poteri del privato datore di lavoro. Ciò vale ad escludere l'applicabilità delle norme di cui alla legge n. 241/90, essendo assente il presupposto di tale applicabilità, ossia l'esercizio di un potere amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento*".

Avverso il diniego di accesso il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come è noto, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d), della legge n. 241 del 1990, deve intendersi per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico

interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”

Di conseguenza, il diniego opposto dalla Corte dei Conti contrasta con le disposizioni della suddetta legge n. 241 del 1990.

Si rileva, peraltro, in via preliminare, che la richiesta d'accesso riguarda " gli atti amministrativi e i relativi verbali di conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione" del sig.

E' necessario quindi comunicare il ricorso ai controinteressati , affinché possano presentare a questa Commissione , nei successivi quindici giorni, le loro eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita la Corte dei Conti a provvedere alla comunicazione del ricorso ai controinteressati nei modi di legge .

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

Fatto

Il sig. ha chiesto, in data 26 settembre 2006 , "con riferimento alla convocazione per l'assunzione con contratto a tempo determinato del per il", all'amministrazione resistente di poter accedere a "1) copia graduatoria concorso ordinario; 2) elenco soggetti individuati quali eventuali destinatari di contratto a T.I.; 3) elenco dei convocati; 4) elenco soggetti delegati a rappresentare i convocati medesimi; 5) elenco convocati / delegati assenti; 6) elenco destinatari di contratto di lavoro a T.I. cui è stata assegnata d'ufficio la sede; 7) elenco rinunciatari e relative rinunce". Il suddetto ha chiesto altresì "di conoscere i nominativi dei soggetti individuati quali responsabili per ciascuno dei procedimenti suindicati".

Nell'istanza di accesso non risulta indicato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Con ricorso in data 22.11.2006, il sig. ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità del " tacito diniego dell'Ufficio Scolastico Provinciale dialla richiesta di accesso ai documenti amministrativi", senza alcuna menzione dell'interesse al ricorso.

Diritto

L'art. 12 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) , intitolato "*Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso*" dispone che " il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accessoè presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso". Il suddetto art.12 dispone altresì che " il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso".

Aggiunge , infine, lo stesso articolo che "la Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

Tanto premesso, la Commissione osserva che dal ricorso si evince che l'Amministrazione interessata avrebbe provveduto, in data, sull'istanza del sig. in data, anche se "nell'ambito di una comunicazione con altro oggetto", con un diniego d'accesso perchè nell'istanza stessa mancava sia la specificazione dell'interesse sia una motivazione.

Il ricorso proposto dal sig., quindi, così come formulato, sembrerebbe irricevibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni disposto dal citato art.12, rilevato che l'Amministrazione ha risposto in data e il ricorso risulta proposto non prima del

A prescindere comunque dal problema dell'irricevibilità, il ricorso è anche inammissibile perché il diniego dell'Amministrazione non risulta allegato.

Si rileva infine che, pur superando i problemi di cui si è detto e ritenendo che vi sia soltanto un tacito diniego come confusamente e contraddittoriamente sostenuto nel ricorso, il ricorso del

sig. sarebbe comunque inammissibile perché manca il necessario requisito della “sommatoria esposizione dell'interesse al ricorso” , prescritto a pena di inammissibilità dal più volte citato art.12 del regolamento del 2006 e dalla stessa legge 7-8-1990 n. 241, art.22.

Per completezza, si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'art.12 sopracitato “la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)

Ricorrente: dr.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno direzione centrale personale

Fatto

Il dr., medico capo della polizia di Stato, in data si recava presso gli uffici del servizio personale della polizia di Stato chiedendo il rilascio di alcuni documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, compresa una nota della questura di che non veniva rilasciata perché riservata sino alla sua declassificazione. Successivamente, in data, il dr.inviava una nota al Ministero dell'Interno per invitare l'amministrazione a fornire notizie in merito al documento in questione. Nonostante ulteriori sollecitazioni, e non avendo ottenuto risposta alcuna, il dr., in data 30 novembre ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di “permettere l'accesso alla nota in oggetto o qualsivoglia espressa determinazione”, motivando nel senso di poter “stendere memorie difensive proprie riguardanti le motivazioni di detta pratica al momento non conoscibili”. Successivamente alla presentazione del ricorso l'amministrazione ha fatto pervenire a questa Commissione una nota (datata 7 dicembre) con cui si ribadisce che la nota riservata della Questura di contenuta nel fascicolo personale del ricorrente non è ostensibile sino a che la Questura stessa non provveda a

declassificarla (trattandosi di documento secretato) e che il procedimento di trasferimento di ufficio ai sensi dell'art. 55, comma 4, DPR n. 335/82 è momentaneamente sospeso.

Diritto

Il ricorso, formulato prima della nota dell'amministrazione del 7 dicembre (pervenuta a questa Commissione il 18 dicembre), è allo stato degli atti privo di un interesse attuale che ne legittimi la proposizione.

Dall'atto introduttivo, invero, risulta da una parte che il dr. ha chiesto l'intervento di questa Commissione al fine di formalizzare la risposta fornita per le vie brevi dal Ministero dell'Interno circa la non accessibilità della nota della Questura di contenuta nel fascicolo personale del ricorrente in quanto secretata, dall'altra che la conoscenza del documento richiesto dal dr. è funzionale alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive del ricorrente in merito al procedimento per il trasferimento d'ufficio avviato nei suoi confronti dall'amministrazione resistente.

La nota del 7 dicembre u.s. del Ministero, quindi, differisce l'accesso al documento richiesto sino alla sua declassificazione da documento secretato e, contestualmente sospende il procedimento di cui al comma 4, del DPR n. 335/82. La sospensione del procedimento d'ufficio avviato nei confronti del dr., pertanto, fa temporaneamente venir meno l'interesse ad accedere da parte del ricorrente il quale, peraltro, potrà ricorrere anche avverso il differimento disposto dal Ministero non solo al TAR (come indicato nella nota del Ministero) ma anche a questa Commissione, conformemente al disposto di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara **improcedibile**, invitando la Questura di a fornire chiarimenti sulle ragioni poste a fondamento della secretazione della nota del 14 giugno 2006.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 21)

Ricorrente: Sig.ra.....

Contro

Amministrazione resistente: Istituto di Previdenza per

Fatto

La sig.ra, vincitrice al concorso pubblico, per esami, per l'area amministrativa posizione ordinamentale C3, profilo amministrativo, indetto dall'Istituto di Previdenza per il al fine di potere controllare la correttezza delle procedure concorsuali e, conseguentemente, delle attribuzioni delle votazioni conseguite, ha presentato, in data 5 ottobre 2006, istanza di accesso ai seguenti documenti:

- titoli delle prove scritte;
- elaborati di tutti i candidati;
- criteri di valutazione degli elaborati,
- titoli delle prove orali proposti ai candidati ammessi e presenti;
- criteri di valutazione delle prove orali,
- verbali delle operazioni concorsuali.

L'amministrazione, con nota del 17 ottobre 2006, dopo avere accolto l'istanza ed avere invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il proprio diritto, ha negato l'accesso ai cartoncini recanti i dati anagrafici (data, luogo di nascita e di residenza) dei concorrenti dal momento che i predetti documenti contengono dati personali non ostensibili. L'..... ha, poi, consentito la sola visione, e non anche l'estrazione di copia, degli elaborati scritti di tutti i candidati, ivi comprese le prove dei candidati non risultati idonei alla prova orale, poiché ritiene che la sig.ra. non sia titolare di un interesse diretto, personale e concreto correlato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Specifica, infatti, l'amministrazione nel verbale di accesso che l'interesse protetto attiene alla verifica della prova orale e non alla comparazione valutativa degli elaborati scritti il cui esame è, pertanto, consentito al solo fine di visionare la correttezza procedurale dell'*iter* concorsuale.

Avverso tale parziale diniego, la sig.ra ha presentato, in data 20 novembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di riesaminare la determinazione di diniego dell'estrazione di copia degli elaborati di tutti i partecipanti alle prove scritte. La ricorrente specifica, poi, nel ricorso di avere chiesto copia solo del nome e del cognome dei candidati al fine di verificare l'identificazione degli elaborati e non anche la data, il luogo di nascita e di residenza dei medesimi.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

In base all'art. 12 , comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006, la ricorrente avrebbe dovuto comunicare il presente ricorso ai controinteressati, ove già individuati in sede di presentazione della richiesta di accesso. Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto l'estrazione di copia degli elaborati di tutti i concorrenti, pertanto, poiché i nominativi dei candidati ammessi alle prove orali e di quelli esclusi sono, generalmente, pubblici la ricorrente avrebbe dovuto notificare loro il presente ricorso (TAR Lazio , sez. I quater, n. 1668 del 2006)

Non essendo ciò avvenuto, la scrivente Commissione non può che concludere per la inammissibilità del ricorso in esame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12 del d.P. R. 12 aprile 2006, n. 184.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)

Ricorrente: Sig.ri

contro

Amministrazione resistente: Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

I signori, agenti scelti del Corpo Forestale dello Stato, rispettivamente in servizio al Coordinamento Provinciale del C.F.S di al Comando Stazione C.F.S. di, con nota del 26 settembre 2006 hanno chiesto al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali conferma del completamento dell'istruttoria relativa al ricorso straordinario proposto avverso la loro esclusione da un concorso interno per piloti di elicottero, nonché l'accesso agli atti del relativo procedimento.

In particolare, gli interessati hanno chiesto la copia della relazione con la quale il Ministero, in data 28 novembre 2005, ha trasmesso la predetta impugnazione al Consiglio di Stato, ai fini dell'emissione del parere di competenza.

Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alla suddetta istanza, i signorihanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il rilascio della documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale degli istanti ad avere l'accesso al fascicolo concernente il ricorso straordinario da loro proposto.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha espressamente recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti

l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione ad esaminare la domanda d'accesso sulla base dei principi suindicati.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Liceo-Ginnasio

Fatto

La Signora, docente a tempo indeterminato in servizio presso Liceo-Ginnasio, con nota del 6 ottobre 2006, ha presentato al competente dirigente scolastico una richiesta volta ad ottenere la copia integrale del verbale del Collegio dei docenti del 5 ottobre 2006, per verificare l'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa 2006/2007, prevista all'ordine del giorno di quella stessa riunione.

Non avendo avuto ad oggi alcun riscontro alla suddetta istanza, la signoraha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Liceo-Ginnasio, in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio della copia richiesta.

Successivamente, in data 1 dicembre 2006, la ricorrente ha trasmesso alla scrivente Commissione una nota nella quale l'amministrazione ha precisato che il mancato rispetto della data di scadenza per l'adempimento dell'esercizio del diritto di accesso è stata dovuta solo ad un mero errore materiale.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per carenza sopravvenuta d'interesse.

Ricorso n. 24)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Battaglione Carabinieri

Fatto

Il Sig., maresciallo capo dei carabinieri con l'incarico di comandante della Squadra comando, a seguito di procedimento di trasferimento/cambio d'incarico avviato nei propri confronti in data 6 novembre u.s., formulava richiesta di accesso all'amministrazione di appartenenza per conoscere tutti i documenti relativi al procedimento in questione e i nominativi degli eventuali soggetti che, a qualsiasi titolo, avevano contribuito all'avvio del procedimento in stesso.

In data 20 novembre l'amministrazione dava riscontro alla richiesta consentendo l'accesso. Il 21 novembre l'interessato rilevava che alcuni documenti non gli erano stati messi a disposizione. In particolare non venivano forniti i documenti contenenti i nominativi dei soggetti coinvolti nell'avvio del suddetto procedimento di cambio d'incarico.

Avverso tale diniego, espresso a quanto sembra in forma orale, il maresciallo ha presentato in data 30 novembre ricorso a questa Commissione, chiedendo l'accesso ai documenti datati 15 ottobre e 26 ottobre 2006.

Diritto

Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

Dagli atti del procedimento, invero, risulta che l'amministrazione ha accolto la richiesta di accesso invitando l'odierno ricorrente a presentarsi presso l'ufficio competente al fine di esercitare il consentito accesso. La circostanza che, in sede di esercizio del diritto di accesso ed a dire del ricorrente, non sia stato consentito a quest'ultimo di prendere visione di alcuni documenti, avrebbe dovuto indurre lo stesso a formulare nuova richiesta formale di accesso, provocando o il silenzio dell'amministrazione o un diniego espresso, sui quali soltanto questa Commissione può pronunciarsi nell'esercizio dei poteri giurisdizionali che le spettano.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge, impregiudicata restando la facoltà dell'interessato di presentare una nuova specifica domanda di accesso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 25)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia,

Fatto

Il sig., appartenente al Corpo di polizia penitenziaria ed iscritto al Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria – SAPPE, ha presentato, in data 22 ottobre 2006, nell'ambito di un procedimento volto alla concessione di permessi di studio, istanza di accesso a due documenti citati, ma non allegati, nella nota n. della Direzione Casa Reclusione di

L'amministrazione, con nota del 29 novembre 2006, ha negato l'accesso alla nota n. 3740.2.1 del superiore ufficio PRAP didal momento che la medesima è pervenuta all'ufficio stesso tramite posta elettronica; dunque, afferma l'amministrazione, in assenza della firma digitale, l'istanza di accesso deve essere presentata direttamente all'organo che ha formato l'atto. L'amministrazione nega poi l'accesso anche al secondo documento richiesto, ossia la nota n. F56 del 26 settembre 2006, sulla base della considerazione che la medesima non è in possesso del documento originale e che l'istanza potrà, eventualmente, essere richiesta direttamente all'Università degli Studi di

Avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Reclusione di – ufficio segreteria del 29 novembre 2006, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria – SAPPE, su specifica delega del sig., ha presentato ricorso, in data 29 novembre 2006, alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, affinché sia riesaminato il provvedimento di diniego. Specifica

l'organizzazione sindacale nell'odierno ricorso che i documenti richiesti sono necessari per tutelare i diritti del proprio iscritto in sede di ricorso gerarchico.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame l'organizzazione sindacale non è legittimata a proporre il ricorso avverso il diniego dell'amministrazione, previa delega da parte del rappresentato sig.; infatti, l'OOSS, non è legittimata a rappresentare e difendere il proprio iscritto nello svolgimento di un ricorso gerarchico improprio quale quello innanzi la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Inoltre la sommaria esposizione dei fatti descritta nel ricorso e la documentazione allegata al medesimo, non consentono alla scrivente Commissione di valutarne la fondatezza. In particolare, non è individuabile la natura dei documenti richiesti, né l'inerenza dei medesimi al procedimento di concessione di permessi di studio. Inoltre, non essendo narrata la vicenda sulla base della quale si è formato l'interesse a richiedere i documenti, la scrivente Commissione non è in grado di valutare l'effettiva correlazione tra documenti e posizione giuridica che si intende tutelare mediante il diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE